



COMUNE DI SCIOLZE  
PROVINCIA DI TORINO

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 26/04/2010

## **Indice**

### **Capo I**

#### **Sezione I - Aspetti generali**

Art. 1 - Ambito di applicazione - Definizione delle entrate

Art. 2 - Finalità del regolamento

Art. 3 - Criteri di adozione dei regolamenti delle entrate - Coordinamento dei Regolamenti

Art. 4 - Aliquote, canoni e tariffe

### **Capo II**

#### **Sezione II - Statuto dei diritti del contribuente**

Art. 5 - Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente

Art. 6 - Informazione del contribuente

Art. 7 - Conoscenza degli atti e semplificazione

Art. 8 - Chiarezza e motivazione degli atti

Art. 9 - Tutela dell'integrità patrimoniale

Art. 10 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Art. 11 - Interpello del contribuente

Art. 12 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Art. 13 - Garante del contribuente

Art. 14 - Diritti del soggetto obbligato al pagamento delle entrate patrimoniali del Comune

### **Capo III**

#### **Sezione III - Gestione ed accertamento delle entrate**

Art. 15 - Gestione delle entrate

Art. 16 - Responsabilità delle Entrate - Attività dei responsabili delle entrate

Art. 17 - Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate patrimoniali e tributarie

Art. 18 – Sanzioni

Art. 19 - Rappresentanza in giudizio

Art. 20 - Riscossione delle entrate

Art. 21 - Autotutela

### **Capo IV**

#### **Sezione IV - Adeguamenti normativi previsti dall'art. 1 commi dal 161 al 170 della legge 296/2006.**

Art. 22 - Tassi di interesse

Art. 23 -Compensazione

Art. 24 - Determinazione delle somme considerate di modesto valore

## **Capo V**

### **Sezione V - Norme Finali**

Art. 25 - Norme abrogate

Art. 26 - Pubblicità del regolamento e degli atti

Art. 27 - Casi non previsti dal presente regolamento

Art. 28 - Rinvio dinamico

Art. 29 - Tutela dei dati personali

Art. 30 - Rinvio ad altre disposizioni

Art. 31 -Variazioni del regolamento

Art. 32 - Entrata in vigore del regolamento

**Capo I**  
**Sezione I**  
**Aspetti generali**

**Art. 1**

**Ambito di applicazione - Definizione delle entrate**

Nel quadro delle potestà regolamentari generale del Comune di Sciolze, in applicazione delle disposizioni di legge è adottato il regolamento generale delle entrate.

Il regolamento si applica alle entrate tributarie ed alle entrate extra tributarie.

Sono entrate tributarie quelle individuate da Leggi dello Stato, che attribuiscono ai Comuni la pertinenza delle Imposte e Tasse, individuando le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime.

Sono entrate extra tributarie tutte le altre entrate: canoni e proventi in relazione all'uso o godimenti di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi e in generale tutte le entrate di spettanza comunale.

Il regolamento non si applica ai trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

**Art. 2**

**Finalità del regolamento**

Il regolamento individua (salvo i casi previsti dai singoli regolamenti):

- a) i criteri per la determinazione di aliquote e tariffe, nonché i termini per l'adozione delle stesse;
- b) le forme di liquidazione, l'accertamento, la riscossione;
- c) la rappresentanza del comune innanzi ai cittadini ed in sede contenziosa;
- d) le competenze e prerogative degli Uffici;
- e) le forme di gestione delle entrate di qualsiasi tipo.

Le eventuali deroghe, rese necessarie da disposizioni di legge o da insopprimibili motivi di opportunità, debbono essere ispirate ad esigenze di certezza delle entrate, snellezza del procedimento, equità e semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini.

La finalità del presente regolamento nonché di tutti i regolamenti riguardanti le entrate, deve essere il perseguimento di coerenti obiettivi di bilancio, ottimizzati ai sensi di legge

**Art. 3**

**Criteri di adozione dei regolamenti delle entrate - Coordinamento dei Regolamenti**

Le singole entrate del comune, tributarie ed extra tributarie, sono disciplinate in specifici regolamenti.

Il regolamento, afferente ciascuna entrata, deve disciplinare, coerentemente con quanto previsto dai criteri generali del presente atto, modalità di adozione di tariffe, aliquote e prezzi, nonché il loro adeguamento nel tempo, al fine di conseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico.

Sono sottratte alla potestà regolamentare del comune, in materia di entrate tributarie, l'individuazione e la fissazione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

I regolamenti debbono essere approvati, con Deliberazione del Consiglio Comunale, non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo salvo diverse disposizioni di legge.

I regolamenti in materia di entrate tributarie sono trasmessi al Ministero delle Finanze in copia autentica, unitamente alla delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività e sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Comune darà la massima pubblicità all'adozione dei regolamenti tributari ed extra tributari; la consultazione dei Regolamenti deve essere garantita, sia presso gli uffici comunali interessati, sia a mezzo distribuzione di idonei stampati a chi ne facesse richiesta.

Le materie non regolamentate, ovvero gli aspetti non considerati dai regolamenti, fanno riferimento al presente atto ovvero, in carenza di previsione, si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

#### **Art. 4**

#### **Aliquote, canoni e tariffe**

Nel rispetto dei criteri fissati nel presente atto, ovvero nei singoli regolamenti d'entrata, la fissazione di aliquote, canoni e tariffe, è riservata agli organi del comune in applicazione della legge.

Le delibere debbono essere adottate, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, con congruo anticipo sui termini per questo previsti, secondo i criteri sotto riportati:

- a) Le aliquote afferenti i tributi non possono superare i limiti minimi e massimi fissati per legge e debbono essere commisurate alla effettiva capacità contributiva come individuata dalle singole leggi di imposta. Qualora la legge preveda la discrezionalità dell'ente in ordine alla concessione di esenzioni o di riduzioni per i singoli tributi, queste debbono essere adeguatamente motivate ed il minor gettito conseguente deve essere coperto con adeguati risparmi di spese, diverse da quelle correnti ed obbligatorie, ovvero con fondi propri di bilancio; avendosi in tal modo una maggior redistribuzione del carico delle agevolazioni sociali sulla collettività.
- b) I canoni per l'utilizzo del patrimonio pubblico debbono essere rapportati al miglior risultato economico conseguibile, con adeguamento annuale correlato ai valori di mercato ed al tasso di inflazione programmata. Il minor gettito derivante dalla concessione di eventuali agevolazioni sui canoni, deliberato in relazione a particolari condizioni d'uso non può essere recuperato con applicazione di maggiorazioni a carico degli altri utilizzatori.
- c) Le tariffe ed i corrispettivi debbono essere adottati, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti per le singole materie, con i medesimi criteri sopra descritti, assicurando la copertura dei costi afferenti il servizio od il bene cui si riferiscono.

Restano ferme le disposizioni di legge, nel caso il comune versi in stato di dissesto.

In caso di mancata deliberazione di tariffe e aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno aliquote e tariffe vigenti.

**Capo II**  
**Sezione II**  
**Statuto dei diritti del contribuente**

**Art. 5**  
**Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente**

1. Gli organi e gli uffici del Comune adeguano i propri atti ed i loro comportamenti in tema di entrate tributarie ai principi dettati dalla legge n. 212 del 27.7.2000, concernente “Disposizioni in materia dei diritti del contribuente”.
2. I provvedimenti tributari di carattere generale devono menzionare l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. I provvedimenti che non hanno oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto del titolo del provvedimento medesimo.
4. I richiami di altre disposizioni contenute in norme o in altri provvedimenti di carattere normativo in materia tributaria si fanno indicando nel provvedimento il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si intende fare rinvio.
5. Le disposizioni che modificano provvedimenti di carattere generale del Comune in materia tributaria debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
6. I provvedimenti tributari del Comune di carattere generale non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione di provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

**Art. 6**  
**Informazione del contribuente**

1. Gli organi del Comune, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni tributarie del Comune, contenute in leggi o in provvedimenti amministrativi, anche mediante sistemi elettronici di informazione, ponendo tali atti a disposizione gratuita del contribuente.

**Art. 7**  
**Conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Gli uffici del Comune devono assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti tributari a lui destinati. A tal fine provvedono comunque a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in loro possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. Il funzionario responsabile del tributo deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito tributario ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppur parziale di un credito.
3. Gli uffici del Comune assumono iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono

acquisite ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo o alle ingiunzioni derivanti dalla liquidazione di tributi del Comune risultanti da dichiarazioni o comunicazioni aventi il medesimo valore, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti, il funzionario responsabile del tributo deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo o alle ingiunzioni di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

## **Art. 8**

### **Chiarezza e motivazione degli atti**

1. Ogni atto impositivo deve essere fornito di adeguata motivazione.
2. Gli atti impositivi devono contenere necessariamente:
  - ufficio presso il quale ottenere informazioni nel merito;
  - nominativo del soggetto Responsabile del Procedimento;
  - indicazione dell'Organo o dell'Autorità presso cui è possibile ottenere il riesame anche nel merito, in sede di autotutela;
  - fermo il disposto di cui al comma 1, con la motivazione devono essere individuati i presupposti di fatto ed indicate le ragioni giuridiche che presiedono l'atto stesso;
  - allegazione di qualsiasi richiamato nell'atto, di cui il contribuente non abbia conoscenza;
  - indicazione dell'Autorità amministrativa o Giurisdizionale presso la quale promuove un eventuale ricorso, nonché modalità e termini per la proposizione dello stesso.

## **Art. 9**

### **Tutela dell'integrità patrimoniale**

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione e l'accollo del tributo altrui, senza liberazione del contribuente originario.
2. Il comune è tenuto a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso di tributi del Comune. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che il tributo non era dovuto o era dovuto in misura minore rispetto a quello accertato.
3. Per la concreta applicazione degli istituti di estinzione dell'obbligazione tributaria indicati al comma 1, si fa rinvio alle disposizioni ed ai provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 della legge 212 del 27 luglio 2000.

## **Art. 10**

### **Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente**

1. I rapporti tra il contribuente ed il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato ad indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

## **Art. 11**

### **Interpello del contribuente**

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile del tributo, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni in tema di tributi del Comune, a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro centoventi giorni dalla sua proposizione, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di centoventi giorni dalla sua proposizione.
4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il funzionario responsabile del tributo può rispondere collettivamente, dandone la massima pubblicità, anche attraverso i mezzi di informazione locale.
5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

## **Art. 12**

### **Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei luoghi destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente.
2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione di verifiche.
3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti può essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni con motivato atto del funzionario responsabile del tributo. I verificatori possono ritornare nella sede del contribuente per esaminare le osservazioni presentate dal contribuente, previo assenso motivato del funzionario responsabile del tributo.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte dei verificatori, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo i casi di particolare e motivata urgenza.

## **Art. 13**

### **Garante del contribuente**

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, così come previsto dall'articolo 13 della legge 212 del 27.7.2000, il Comune può nominare per l'esercizio ditali



funzioni, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, apposito Garante del contribuente.

#### **Art. 14**

#### **Diritti del soggetto obbligato al pagamento delle entrate patrimoniali del Comune**

1. Le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili, s'intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
2. Nel caso di assenza del funzionario responsabile del tributo o nel caso di entrate di natura patrimoniale, le funzioni ad esso sanzionate sono attribuite al funzionario responsabile del servizio o dell'Ufficio.
3. Nel caso di entrate date in concessione dal Comune, le funzioni sono espletate dal concessionario, sotto la vigilanza del responsabile dell'Ufficio o del servizio, il quale è tenuto a segnalare alla Giunta comunale eventuali irregolarità riscontrate nell'attività del concessionario, in rapporto ai principi contenuti nel presente capo del regolamento.

**Capo III**  
**Sezione III**  
**Gestione ed accertamento delle entrate**

**Art. 15**  
**Gestione delle entrate**

Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può, previa deliberazione di C.C., utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

– in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000;

– mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali:

1) ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;

2) agli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento che attesti la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) alle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. [n. 267/2000](#), mediante convenzione, a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) alle società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

**Art. 16**  
**Responsabilità delle Entrate - Attività dei responsabili delle entrate**

La gestione delle entrate è affidata ai responsabili dei servizi a norma dell'ordinamento del Comune.

Nell'ambito del servizio affidato, il responsabile cura, attraverso l'opera dell'Ufficio, tutte le attività inerenti la gestione.

Ove la gestione sia affidata a terzi a norma di legge i soggetti gestori sono equiparati, ai fini delle attività di gestione dell'entrata affidata, ai responsabili del comune.

Nell'ambito delle attività di gestione rientra la verifica della rispondenza dei versamenti e delle liquidazioni (anche qualora sia prevista la forma della autonoma liquidazione da parte del cittadino) alle disposizioni legislative e regolamentari afferenti l'entrata.

Nel medesimo ambito si inquadra la valutazione operata dal Responsabile in ordine alla coerenza delle dichiarazioni e delle denunce con l'effettiva capacità contributiva, così come definita, per le entrate extra tributarie nei regolamenti e , per i tributi, nelle leggi dello Stato.

Il responsabile del servizio provvede altresì, con la collaborazione dell'Ufficio affidato alla sua gestione, al controllo dei versamenti, delle denunce e delle comunicazioni, nonché, in generale, alla verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini, degli obblighi a loro carico.

Il responsabile cura l'attività di accertamento delle entrate affidategli e delle relative riscossioni, ove non affidate ad altro soggetto ; dispone la riscossione coattiva delle entrate in sofferenza.

Il responsabile indirizza ai cittadini questionari, richieste di notizie; dispone sopralluoghi e verifiche, forma e sottoscrive gli avvisi, le comunicazioni, le liquidazioni previste dalle singole disposizioni in materia di entrate tributarie ed extra tributarie; forma e sottoscrive le comunicazioni relative alle eventuali sanzioni afferenti le singole entrate, secondo le specifiche disposizioni sanzionatorie.

Valuta, infine, gli elementi di prova, onde accertare le omissioni compiute dai cittadini; è esclusivo titolare dell'azione di recupero dell'entrata.

I controlli sopra elencati, potranno essere effettuati in qualsiasi momento da parte del responsabile o del personale a lui affidato per la gestione, nel rispetto delle norme legislative e regolamentari.

I ruoli per la riscossione sono resi esecutivi con l'apposizione del visto del responsabile comunale della relativa entrata, tanto tributaria che extra tributaria.

La Giunta comunale, con la collaborazione dei responsabili dei servizi fissa le linee guida dell'azione e gli obiettivi da raggiungere, compatibili con le risorse utilizzabili per il servizio.

Fermi i disposti del presente regolamento, il responsabile, in caso di accertata carenza di risorse tecnico - professionali, potrà avvalersi, per meri fini strumentali - sia nell'ipotesi di gestione diretta sia di gestione associata - di soggetti esterni in grado di fornire adeguati supporti organizzativi, procedure informatiche e cartacee, consulenza legale e tributaria, rilievi tecnici, e quant'altro risultasse carente nell'organizzazione del servizio, ma necessario allo svolgimento dello stesso, nell'ambito dei mezzi economici previsti per quel servizio.

Il responsabile mantiene, in tal caso, intatte le sue prerogative, in quanto il supporto esterno svolge attività di mero ausilio tecnico senza determinare le decisioni della pubblica amministrazione.

## **Art. 17**

### **Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate patrimoniali e tributarie**

#### **a) Liquidazione**

Il comune, con l'attività di liquidazione ovvero il cittadino, nei casi previsti di autoliquidazione, stabilisce la consistenza del versamento da effettuarsi nell'ambito di ciascuna entrata.

I criteri dell'attività di liquidazione debbono essere chiaramente indicati nei singoli regolamenti delle entrate, tranne che per le entrate tributarie, per le quali la legge dispone in merito a fattispecie imponibili, soggetti passivi e commisurazioni della base imponibile.

Le singole normative di riferimento, regolamentari o di legge, stabiliscono le modalità di liquidazione e le attività attribuite agli uffici e le incombenze dei cittadini.

La liquidazione delle entrate deve comunque rispondere a criteri di massima trasparenza, semplicità, certezza del diritto.

A tal fine, devono essere esposte e disponibili per la consultazione presso l'Ufficio, la misura delle tariffe, le aliquote, i canoni, nonché le modalità di calcolo delle somme dovute.

Devono, inoltre, essere disponibili a chiunque ne faccia richiesta, i regolamenti e le deliberazioni tariffarie, predisponendo appositi stampati da porre in distribuzione.

Gli uffici, provvederanno a dare massima pubblicizzazione alle scadenze dei termini per il versamento delle somme dovute nonché agli adempimenti a carico dei cittadini con riferimento, in particolare, a tutte le entrate, tributarie o extra tributarie, per le quali la normativa vigente preveda l'autoliquidazione.

Presso gli Uffici responsabili delle entrate dovrà essere disponibile personale abilitato a fornire ai cittadini che ne avessero necessità, spiegazioni e chiarimenti in merito alle entrate comunali.

Nel caso le disposizioni legislative o regolamentari prevedano un apposito provvedimento di liquidazione afferente le entrate tributarie od extra tributarie, questo deve essere redatto per iscritto e riportare chiaramente indicato:

- la descrizione dell'entrata cui si riferisce;
- la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
- la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta;
- le eventuali sanzioni irrogate, se irrogabili, in base alle normative vigenti;
- le normative di legge e regolamentari di riferimento.

Gli atti così formati devono rispondere ai requisiti minimi voluti dalla legge e dai regolamenti. Dovranno, quindi, essere notificati a mezzo di messo comunale ovvero, se consentito dalla normativa di riferimento, direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **b) Accertamento e rettifica**

L'accertamento costituisce la fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma totale o residuale da incassare.

La funzione di accertamento e rettifica è finalizzata al controllo dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni o denunce, della rispondenza di queste alla consistenza reale della base di commisurazione o della base imponibile, in relazione alle singole entrate.

A tal fine, il responsabile controlla la puntuale e corretta presentazione delle dichiarazioni e denunce da parte dei cittadini, ne verifica la rispondenza al vero ed emette i provvedimenti atti al recupero delle somme dovute, nei termini decadenziali e prescrittivi previsti dalle singole leggi.

L'avviso di accertamento tributario, o extra tributario d'ufficio od in rettifica della denuncia presentata, deve indicare chiaramente:

- l'Ufficio che ha formato l'atto ed il responsabile;
- il presupposto per l'insorgenza del credito;
- la descrizione analitica della base imponibile e dei criteri di commisurazione utilizzati;
- il periodo di riferimento;
- la descrizione del calcolo dell'entrata dovuta;
- le sanzioni, collegate al tributo, irrogate, se irrogabili, in base alle normative vigenti;
- il tributo complessivamente dovuto;
- la possibilità di adesione e definizione automatica;
- la possibilità di richiedere l'avvio del procedimento di accertamento con adesione;
- il termine e le modalità di pagamento;
- l'organo ed i termini per proporre ricorso;
- le normative di legge e regolamentari di riferimento.

Gli atti così formati dovranno, in ogni caso, rispondere ai requisiti minimi voluti dalla legge e dai regolamenti, dovranno essere notificati a mezzo del messo comunale ovvero, se consentito dalla normativa di riferimento, direttamente dall'Ufficio titolare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Agli accertamenti relativi alle entrate tributarie si applicano, le disposizioni adottate con l'apposito regolamento che introduce l'istituto dell'accertamento con adesione.

### **c) Rimborsi**

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, è motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.

Il funzionario responsabile, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, provvede ad effettuare il rimborso al contribuente. Entro lo stesso termine notifica, al contribuente, l'eventuale provvedimento di diniego, totale o parziale.

## **Art. 18 Sanzioni**

Le sanzioni afferenti entrate di carattere tributario, sono adottate dal responsabile secondo i criteri previsti dalla legge e dai regolamenti alla gravità della violazione sanzionata, agli aspetti esimenti od aggravanti previsti.

Le forme di comunicazione, irrogazione della sanzione e la sua misura è compresa nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

La motivazione dell'adozione della sanzione tributaria in misura superiore al minimo di legge, deve essere chiaramente motivata nell'atto di irrogazione ovvero, in caso irrogazione immediata, nell'avviso di accertamento.

Le sanzioni riguardanti entrate di carattere non tributario, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del responsabile.

Qualora dall'attività di controllo, così come definita negli articoli precedenti, emergano comportamenti che evidenzino violazioni di normative differenti, il responsabile comunica il fatto, con ogni tempestività, agli altri Uffici comunali competenti per i provvedimenti di competenza.

## **Art. 19**

### **Rappresentanza in giudizio**

Il Comune è rappresentato in giudizio dal responsabile dell'entrata.

Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, per le entrate tributarie ed extra tributarie, il rappresentante del Comune, come sopra individuato, dovrà essere assistito da un professionista abilitato.

Nel caso di controversie innanzi agli Organismi di giurisdizione tributaria (Commissioni tributarie provinciale e regionale), instaurate avverso gli atti afferenti le entrate tributarie, la rappresentanza dell'Ente spetta in ogni caso al responsabile del tributo, abilitato a stare in giudizio anche senza difensore, ovvero mediante l'assistenza di professionista abilitato.

Fermo quanto sopra statuito, per le gestioni del contenzioso, il responsabile potrà avvalersi, oltre che delle strutture dell'Ufficio, anche di qualificate consulenze generali o per specifici argomenti.

Con apposito provvedimento il Responsabile del relativo tributo può decidere l'abbandono delle liti già iniziate, qualora, anche su conforme parere del Responsabile del Servizio Finanziario, emerga l'inopportunità a continuare la lite, considerati i seguenti fattori:

- esame della giurisprudenza formatasi in materia;
- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- costo della difesa, ponendo a confronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro;
- apprezzabile consistenza numerica delle liti interessate: verrà in questo caso trasmessa la proposta significativa relativa al cosiddetto caso pilota.

## **Art. 20**

### **Riscossione delle entrate**

I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti sia in autotassazione che a seguito di accertamento secondo le modalità stabilite dai singoli regolamenti o dagli uffici competenti.

Qualunque sia la forma di versamento, sui relativi documenti dovranno essere riportati gli estremi dell'imposta, tariffa o canone a cui si riferiscono e le generalità dell'interessato complete di codice fiscale.

Le riscossioni delle entrate tributarie ed extra tributarie, si distinguono in volontarie o coattive.

L'individuazione delle diverse modalità di riscossione del singolo tributo sono demandate alle relative discipline regolamentari.

#### **Riscossione volontaria**

La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute, entro le scadenze previste dalla legge o dai regolamenti, sia in autoliquidazione sia a seguito di liquidazione da parte dell'Ufficio.

Sono equiparate a volontarie le riscossioni effettuate tramite ruolo ordinario.

Ai sensi della normativa in vigore la riscossione può avvenire anche mediante versamento tramite modello F24.

#### **Riscossioni coattive**

Si definiscono coattive le riscossioni effettuate a seguito di emissione di avvisi o di atti di accertamento, di cui al precedente Art. 7, lett. b), anche se effettuate prima delle procedure esecutive.

Rientrano in questa categoria di entrate anche le riscossioni a seguito di riliquidazione di denunce e dichiarazioni tributarie, che correggano errori della dichiarazione o difformità tra denunce e versamenti.

Il procedimento di riscossione coattiva viene disciplinato dalla legge e dai singoli specifici regolamenti.

Nell'ipotesi che il credito del comune, relativo ad una entrata extra tributaria, non derivi da atti amministrativi, il responsabile può, previa adeguata motivazione, proporre il giudizio presso l'Autorità giudiziaria ordinaria per il riconoscimento del credito.

## **Art. 21**

### **Autotutela**

Il responsabile può, in qualsiasi momento ravvisasse l'illegittimità parziale o totale di un atto formato, anche a riscossione avvenuta e definitiva, annullare totalmente o parzialmente, ovvero riformare, l'atto rivelatosi illegittimo.

In particolare, qualora l'atto sia divenuto definitivo, questo può essere annullato, in caso di palese illegittimità, di assoluta carenza di potere impositivo, di vistoso errore nella quantificazione del debito, di doppia imposizione di pagamenti effettivamente eseguiti, di sussistenza dei requisiti per l'applicazione di particolari agevolazioni.

Non rientra nel principio di autotutela la valutazione delle probabilità di soccombenza, del valore di lite, del costo della difesa, del costo dei carichi di lavoro, in quanto la valutazione dell'applicabilità del principio riguarda esclusivamente la legittimità dell'atto emesso.

Al responsabile non può essere ritenuta imputabile l'eventuale soccombenza, fino a dimostrazione di dolo o di colpa grave nell'adozione dell'atto che è stato sottoposto ad impugnazione.

**Capo IV**  
**Sezione IV**  
**Adeguamenti normativi previsti dall'art. 1 commi dal 161 al 170 della legge 296/2006.**

**Art. 22**  
**Tassi di interesse**

Nei casi di mancato o tardivo pagamento alle scadenze stabilite di somme spettanti all'Amministrazione comunale, nonché in base a provvedimenti di accertamento / liquidazione / ingiunzione, sono dovuti gli interessi, determinati ai sensi dell'art. 1, comma 165, della Legge 296/06 in misura pari al tasso di interesse legale, maggiorati di 2,5 punti percentuali.

2. Gli stessi interessi, di cui al precedente comma, sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Sulle somme da versare a favore dell'Amministrazione comunale in modo rateale a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione previsti dal presente regolamento, sono dovuti gli interessi, calcolati al tasso indicato al comma 1, in vigore alla data di emissione del provvedimento di rateazione.

4. Gli interessi sopra determinati si applicano a tutti i rapporti d'imposta pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora conclusi con l'emissione di un provvedimento amministrativo.

**Art. 23**  
**Compensazione**

Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è consentita, ai contribuenti, la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all'ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto (allegato a) dal comune e distribuito gratuitamente.

È consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all'ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l'identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l'accollo; l'importo esatto, distinto per tributo, del debito di cui viene assunto l'accollo.

**Art. 24**  
**Determinazione delle somme considerate di modesto valore**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabilite come nel prospetto che segue le somme di modesto ammontare (inferiori a 12 euro) onnicomprensive di interessi o sanzioni, fino alla concorrenza delle quali i versamenti non sono dovuti:

N.D.	TRIBUTO	IMPORTO
1	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	€12.00
2	Imposta comunale sulla pubblicità	€12.00
3	Canone sulle iniziative pubblicitarie	€12.00
4	Diritti sulle pubbliche affissioni	€12.00
5	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.)	€12.00
6	Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.)	€12.00
7	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni	€12.00
8	Tariffa smaltimento rifiuti	€12.00
9	Imposta di scopo	€12.00

2. Fino agli stessi importi non sono dovuti i rimborsi;

3. Sono abrogate tutte le disposizioni che regolano in maniera diversa la materia.

**Capo V**  
**Norme Finali**

**Art. 25**  
**Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

**Art. 26**  
**Pubblicità del regolamento e degli atti**

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'ad. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**Art. 27**  
**Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;
- c) i regolamenti comunali;
- d) gli usi e consuetudini locali.

**Art. 28**  
**Rinvio dinamico**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

**Art. 29**  
**Tutela dei dati personali**

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.



### **Art. 30**

#### **Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonché al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

### **Art. 31**

#### **Variazioni del regolamento**

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

### **Art. 32**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2010. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

AL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
DEL TRIBUTO .....  
Comune di .....

Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a .....  
..... il ..... residente in .....  
..... via ..... Codice fiscale .....  
.....


**COMUNICA**

di aver effettuato, sul tributo dovuto a codesto Comune, le compensazioni di cui al prospetto che segue:

Tributo	Anno di riferimento	Importo		Saldo Col. 3 - Col. 4
		a debito	a credito	
1	2	3	4	5
.....	.....	.....	.....	
.....	.....	.....	.....	

Data .....

.....



**Il/la Contribuente**